ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5541 del 02/12/2019

Oggetto DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (IMP. LARGO DA VINCI ang. V. GAZZATE n. 5, 7, 9, 11) NONANTOLA (MO). Rif. Prot. n. 262/2018 SUAP Unione Comuni del Sorbara. Rif. Prat. n. 18831/2018

ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2019-5643 del 26/11/2019

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno due DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (IMP. LARGO DA VINCI ang. V. GAZZATE n. 5, 7, 9, 11) NONANTOLA (MO).

Rif. Prot. n. 262/2018 SUAP Unione Comuni del Sorbara.

Rif. Prat. n. 18831/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attivita' o dell'impianto ne da' comunicazione all'autorita' competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' procedere all'esecuzione della modifica. L'autorita' competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 13/6/2018 la Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, avente sede legale in comune di Milano, v. Colonna n. 35, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Nonantola (MO), Largo Leonardo da Vinci angolo v. Gazzate n. 5, 7, 9, 11, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 16/6/2018 con prot. n. 12045, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico.

La domanda è stata perfezionata con documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 6/7/2018 con prot. n. 13681, e in data 7/8/2018 con prot. n. 15829;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di valvole oleodinamiche;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Nonantola, prot. n. 21695 del 9/10/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 16670 del 24/8/2018, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da SORGEAQUA SRL, prot. n. 393 del 29/6/2018;
- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 17313 del 03/09/2018;

A seguito della domanda di cui sopra è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5397 del 19/10/2018, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 3/5/2019, assunta gli atti con prot. n. 70198, è pervenuta ad ARPAE comunicazione con la quale BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA comunica la necessità, per esigenze produttive, di disattivare un punto di emissione (E24) e di spostare i forni ad esso collegati ad altro punto di emissione (E19), avente il medesimo sistema di abbattimento, senza alcuna variazione del valore di portata attualmente autorizzato;

Le modifiche proposte nel loro complesso si configurano come non sostanziali, rispetto alla situazione attuale, in quanto non si ritiene possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, pertanto si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Aria;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Impatto
 Acustico, senza apportare variazioni, non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già
 autorizzata;
- di revocare l'AU.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta BOSCH REXROTH OIL

CONTROL SPA per l'impianto ubicato in comune di Nonantola (MO), Largo Leonardo da Vinci angolo v. Gazzate n. 5, 7, 9, 11, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale sostituito		
interessato	Titolo ambientale sostituito		
Aagua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della		
Acqua	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269		
Alla	del D.Lgs 152/06		
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;		

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5397 del 19/10/2018;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che <u>il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 19/10/2033</u>; fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.
- A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del S.A.C. di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Nonantola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Nonantola

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;
- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni del Sorbara, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmat	o elettronicamente se	condo le norme vigenti.
da sottoscrivere	in caso di stampa	
La presente cop	ia, composta di n	_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Allegato ACQUA

Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (IMP. LARGO DA VINCI ang. V. GAZZATE n. 5, 7, 9, 11) NONANTOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) — Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di Sorgeaqua n° 8 del 22.06.2010 B

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, svolgente attività di produzione di valvole oleodinamiche, è autorizzata per lo scarico di acque reflue derivanti dagli impianti ubicati in comune di Nonantola (MO), Largo L. da Vinci ang. V. Gazzate n. 5, 7, 9 11, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5397 del 19/10/2018.

Si specifica che:

- l'azienda risulta in possesso di un'autorizzazione di "Approvazione analisi rischio sito specifica –Approvazione messa in sicurezza operativa" che autorizza, previa depurazione, lo scarico di reflui prodotti nel processo di bonifica di sito contaminato;
- l'azienda origina scarichi in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e/o acque dei pluviali dei tetti e delle coperture, non soggette ad autorizzazione.

Relativamente agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, si avrà la seguente configurazione:

- a) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei coperti (acque meteoriche);
- b) reflui dalla raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e dei parcheggi (acque meteoriche);
- c) reflui provenienti dai locali di servizio, previo trattamento in fosse Imhoff e fosse biologiche (servizi igienici);
- d) reflui provenienti dai lavaggi di due impianti ad osmosi per l'attività produttiva (senza trattamenti); dall'addolcitore e dal **nuovo impianto di trattamento delle condense dei compressori** (acque reflue industriali).

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, l'azienda scarica nella pubblica fognatura di Via Da Vinci scarichi da denominarsi e classificarsi come segue:

- Scarico 1 SM IND: punto 1, scarico in rete fognaria nera, costituito da:
 - Acque meteoriche provenienti da parte dei coperti dello stabile,
 - Acque dei servizi igienici, previo trattamento in fosse biologiche e Imhoff;
 - Acque reflue industriali provenienti dalle attività svolte soggette a modifica in quanto, oltre alle acque derivanti da 2 impianti ad osmosi e da un addolcitore, verranno scaricati ulteriori reflui di tipo industriale provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di condensa dei compressori.

Considerato quanto sopra, si precisa che la commistione di reflui prima della immissione in pubblica fognatura qualifica lo scarico come **acque reflue industriali** e pertanto soggette ad autorizzazione.

- Scarichi 2M e 3M: scarichi in rete fognaria: rimane in essere il nulla osta NO/035-12/DOM DEL 03/04/2012 variante n°2; gli scarichi 2M e 3M sono così costituti:
 - Scarico 2M: acque meteoriche
 - Scarico 3M: acque meteoriche e acque dei servizi igienici, previo trattamento in fosse biologiche.

L'approvvigionamento idrico per l'attività produttiva risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato SorgeAqua srl, prot. n. 393 del 29/06/2018, relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, in cui si specifica tra l'altro:

"QUALITA"

La Ditta chiede la modifica dello scarico in quanto intende aggiungere alle acque reflue industriali anche quelle derivanti dallo scarico dell'impianto di trattamento delle acque di condensa dei compressori.

Il Gestore del SII, valutato quanto riportato in relazione tecnica, considerato che l'azienda intende installare sulla linea di scarico un sistema di trattamento, che come si evince dalla documentazione allegata è in grado di rispettare le caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5, ritiene che la modifica sia non sostanziale dal punto di vista qualitativo e quindi accettabile.

Considerata la diversa natura di origine del refluo trattato, sarà tuttavia richiesto l'aggiornamento del profilo analitico di controllo.

QUANTITA'

Le acque reflue industriali prodotte dall'azienda, come da nostro parere tecnico prot. nº 674 del 20/07/2015 sono state stimate in 2400 mc/anno (volume massimo ammesso) a cui andrebbero addizionati i nuovi reflui valutati in 72 mc/anno (6000 lt/mese come da relazione tecnica).

Il Gestore del SII, considerato quanto sopra, valutato che l'apporto rispetto allo scarico già autorizzato è indicativamente di un 3% sul volume massimo ammesso e di un 9% sul volume scaricato nel biennio 2016/2017, valutato inoltre che la tipologia di rilascio in rete fognaria dello scarico 1_SM_IND è di tipo discontinuo, ritiene che la modifica sia non sostanziale dal punto di vista quantitativo e quindi accettabile."

Non essendo intervenute modifiche, relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5397 del 19/10/2018, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, con insediamento posto a Nonantola, Largo L. DA VINCI ang. v. GAZZATE n. 5, 7, 9, 11, a scaricare nella pubblica fognatura di via Da Vinci nel punto denominato 1_SM_IND le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di valvole oleodinamiche, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa 2500 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

- 5) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 6) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovrà essere eseguita nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri:
- pH; COD; Solfati; Fosforo totale; SST; BOD5; Solfiti; Azoto Ammoniacale; COD 1h; Azoto nitroso; Azoto nitrico; grassi e oli animali e vegetali; Tensioattivi totali; Ferro; Zinco; Alluminio; Manganese.
- 7) Il titolare dello scarico deve utilizzare i metodi di campionamento ed analisi previsti dal punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs.152/06. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati: metodi UNI EN / UNI / UNICHIM, oppure metodi normati e/o ufficiali o infine altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.
- 8) I risultati analitici dei controlli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente discusse con ARPAE.
- 9) É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle manutenzioni degli impianti di trattamento. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di trattamento, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di trattamento e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 11) I fanghi risultanti dall'impianto di trattamento delle acque di condensa dei compressori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 12) Dovranno essere mantenuti inefficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 13) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

- 14) É fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Nonantola e al gestore del Servizio Idrico Integrato e al ST distretto Area Centro di ARPAE Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 15) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 16) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (IMP. LARGO DA VINCI ang. V. GAZZATE n. 5, 7, 9, 11) NONANTOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo recita inoltre ".....Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente."

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, svolgente attività di produzione di valvole oleodinamiche, è legittimata ad esercire gli impianti ubicati in comune di Nonantola (MO), Largo Leonardo da Vinci angolo v. Gazzate n. 5, 7, 9, 11, come da Allegato ARIA alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5397 del 19/10/2018, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 4, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 28;
- il seguente consumo di materie prime:

- olio	1.400	t/anno
- detergente alcalino	0,88	t/anno
- filo di saldatura	2	kg/anno
- Argon	150	kg/anno
- colla	40	kg/anno
- alluminio	550	t/anno
- acciaio	2.618	t/anno

In data 3/5/2019, assunta gli atti con prot. n. 70198, è pervenuta ad ARPAE comunicazione con la quale BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA comunica la necessità, per esigenze produttive, di disattivare il punto di emissione E24 (Forni essiccazione) e di spostare i forni ad esso collegati al punto di emissione E19 (macchine di collaudo) avente il medesimo sistema di abbattimento (filtro a tasche) senza alcuna variazione del valore di portata attualmente autorizzato;

Valutato in merito alla ammissibilita' della richiesta avanzata dalla ditta, in quanto non produrrà effetti negativi e significativi sull'ambiente, si ritiene di procedere alla modifica del presente Allegato ARIA, eliminando il punto di emissione n. 24 e le relative prescrizioni e modificando il punto di emissione n. 19;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Nonantola, prot. n. 21695 del 9/10/2018;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 16670 del 24/8/2018, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA con impianti ubicati nel comune di Nonantola (MO), Largo Leonardo da Vinci angolo v. Gazzate n. 5, 7, 9, 11, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - Centrale termica Palazzina - 590 kW

- · · · ·			1.		•	. •
Limiti	massimi	ammessi	d1	1 n 0	iiiina	ntı:

Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - Centrale termica Palazzina - 590 kW

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - Centrale termica n. 2 caldaie (1047 kW cad.)

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - Centrale termica - 1000 kW

T			1.	•	•	. •
Limiti	massimi	ammessi	d1	1nc	luinar	1t1:

Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - RAFFREDDAMENTO N.4 COMPRESSORI

portata massima	30.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - LAVORAZIONI MECCANICHE AD UMIDO -

LAVAPEZZI AD ACQUA CALDA E DETERGENTI ALCALINI

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m (*)
durata	8	h/g
I imiti maccimi ammecci di inquinanti:		

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

5 mg/Nmc Sostanze alcaline (espresse come Na2O)

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - LAVORAZIONI MECCANICHE

portata massima	18.600	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g
The state of the s		

<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>

Polveri totali 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - SALDATURA

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	saltuaria	
Timiki manaimi ammanai di immainanki.		

<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - LAVORAZIONI MECCANICHE AD UMIDO + SALDATURA

portata massima	9.500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	16	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		

Emitt massim aninessi di inquinanti.		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - MACCHINE DI COLLAUDO + FORNI DI ESSICCAZIONE

portata massima 36.600 Nmc/h altezza minima del camino 11 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc S.O.V. (espresse come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - ASPIRAZIONE SALA PROVE

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - COLLAUDO CARTUCCE + CAPPA SALA METROLOGICA

portata massima 24.250 Nmc/h altezza minima del camino 11 m durata 24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose 10 mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - ASPIRAZIONE MOLE

portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	01	h/g
I imiti magaimi ammagai di inguinanti.		

<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - ASPIRAZIONI MARCATRICI + SPAZZOLATURA

portata massima	7.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

^(*) Impianto non conforme alla miglior tecnologia disponibile, ma comunque utile al contenimento delle emissioni.

^(*) Oltre il colmo del tetto dello stabilimento e degli edifici circostanti nel raggio di 100 metri.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

Entro il **31/01/2020** deve essere eseguita la prima analisi dell'Emissione n.19 modificata (verifica di Portata, Polveri e S.OV.). Il relativo certificato deve essere inviato ad ARPAE **entro i successivi 30 giorni.**

Gli autocontrolli continueranno con la periodicità indicata nella presente autorizzazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonchè data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• <u>ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.</u>

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari			Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo		
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato		
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 nunti	al centro dei segmenti uguali	
			2 punti	in cui è suddiviso il lato	
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti		

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> <u>nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria</u>. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:	
 □ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM □ metodi normati e/o ufficiali □ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente 	

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e	UNI EN 15259:2008
campionamento	UNI EN ISO 16911:2013
	UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911:2013
Temperatura di emissione	UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS)	UNI EN 13284-1:2003
Materiale Particellare	UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico)
	ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO
	ISO 12039:2001
	UNI 9968:1992
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR,
	ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio	UNI EN 12619:2013
Organico Totale (COT)	
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle
	elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006
	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
	UNI 10878:2000
	ISO 10849:1996 metodo di misura automatico
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante,
	solubilizzazione del particolato ed analisi mediante
	titolazione)
Nebbie Oleose	Campionamento UNI EN 13284-1:2003 + analisi UNICHIM
	759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o
	analisi IR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- annuale per i punti di emissione n. 14, 17 (Portata e Polveri), 18 (Portata e Polveri), 19, 22, 23 e 28;
- semestrale per il punto di emissione n. 13.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – <u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA (IMP. LARGO DA VINCI ang. V. GAZZATE n. 5, 7, 9, 11) NONANTOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, svolgente attività di produzione di valvole oleodinamiche, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Nonantola (MO), Largo Leonardo da Vinci angolo v. Gazzate n. 5, 7, 9, 11, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 5397 del 19/10/2018, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attivita' ovvero aspirazioni, filtrazioni e trattamento aria con emissioni in atmosfera (lavorazioni meccaniche, lavaggio pezzi, saldatura, collaudo), UTA e compressori;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA;
- i ricettori residenziali individuati sono:
 R1 abitazione ubicata a nord-ovest dallo stabilimento e rientrante in classe III "Aree di tipo misto" (valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA);

R2 abitazione ubicata a ovest dello stabilimento e rientrante in classe III "Aree di tipo misto" (valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA);

R3 abitazione ubicata a ovest dello stabilimento e rientrante in classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA;

 i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona e/o differenziale presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 17313 del 03/09/2018;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 5397 del 19/10/2018 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

<u>Il nulla osta ai soli fini acustici</u>, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Nonantola, Largo Leonardo da Vinci angolo v. Gazzate n. 5, 7, 9, 11, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta BOSCH REXROTH OIL CONTROL SPA, <u>nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</u>

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato	elettronicamente se	econdo le norme vigenti.
da sottoscrivere in	ı caso di stampa	
La presente copia,	, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.